EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 189**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 30 luglio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in DIV* seduta pubblica, per giovedì 4 agosto 1966, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(6271)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1966, n. **590**.

Provvedimenti a favore della città di Agrigento, in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle zone della città di Agrigento colpite dal movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966 e di sospendere i termini nei confronti dei sinistrati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio, per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

In dipendenza del movimento franoso che il 19 luglio 1966 ha colpito la città di Agrigento, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre:

a) interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

b) studi ed indagini tendenti ad accertare le cause e l'evoluzione del fenomeno, delimitare le zone da esso interessate, indicare quelle da sottoporsi a vincoli di carattere idrogeologico ed urbanistico nonchè le parti di abitato da consolidare e quelle eventualmente da trasferire;

c) la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato da mettere a disposizione delle famiglie rimaste senza tetto e la costruzione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di cui al presente articolo saranno eseguite dalla sezione autonoma del Genio civile di Agrigento, istituita ai sensi del successivo art. 7.

La gestione degli alloggi da destinare ai senza tetto è affidata all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Gli studi e le indagini previsti all'art. 1 sono compiuti da una Commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un provveditore alle Opere pubbliche che la presiede, da sette esperti in geologia e geofisica, scienza delle costruzioni, idraulica ed urbanistica, da un esperto in materia giuridico-amministrativa, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un ispettore generale del Genio civile, da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno e da un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione spetta altresì il compito di procedere al una ricognizione completa dello stato di conservazione della rete idrica e fognante e di esprimere il proprio avviso circa i provvedimenti definitivi da adottare per il controllo del regime delle acque superficiali e sotterranee che interessano l'abitato di Agrigento.

A conclusione dei propri studi, la Commissione riferisce al Ministro per i lavori pubblici e propone un piano dei vincoli idrogeologici ed urbanistici nella città di Agrigento.

Il piano è sottoposto all'approvazione dei competenti organi regionali: avvenuta l'approvazione, esso è operante fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale della città, che dovrà recepirlo con gli eventuali necessari adattamenti.

La Commissione propone inoltre un progetto di massima per la sistemazione generale delle zone da sottoporre a vincoli idrogeologici ed urbanistici e per il consolidamento dell'abitato.

Per il funzionamento della Commissione il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) a rimborsi e compensi spettanti ai membri della Commissione, da determinarsi, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) ad indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti della Commissione;

c) a stipulare con enti o professionisti le convenzioni che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra.

Per i compiti e le attività di cui alle lettere *b*) e *c*) il Ministro per i lavori pubblici può provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le costruzioni di abitazioni autorizzate ai sensi del presente decreto-legge sono effettuate con sistemi tradizionali o con sistemi di prefabbricazione. Può altresì provvedersi all'acquisto ed al collocamento in opera di alloggi prefabbricati.

In ogni caso le abitazioni devono rispondere alle caratteristiche indicate nell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Art. 4.

All'assegnazione degli alloggi provvede una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dall'ingegnere capo della sezione autonoma del Genio civile o da un suo delegato, dal sindaco di Agrigento o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo delegato e da tre componenti eletti dal Consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal presente decreto-legge, anche se tali espropriazioni interessino aree comprese in piani di zona approvati ai sensi della vigente legislazione regionale.

Le aree espropriate per l'esecuzione di opere ed impianti pubblici passano in proprietà del Comune, al quale è altresì trasferita la proprietà delle opere e degli impianti.

L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità fissata. La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ha la gestione tecnico-amministrativa delle opere previste dal presente decreto-legge a carico del Ministero dei lavori pubblici.

In deroga alle vigenti disposizioni, l'appalto dei lavori può essere effettuato anche col sistema della trattativa privata, indipendentemente dall'importo. L'ingegnere dirigente la sezione autonoma del Genio civile di Agrigento è autorizzato a provvedere all'acquisto diretto, a trattativa privata, di edifici prefabbricati.

Art. 7.

E' istituita in Agrigento una sezione autonoma del Genio civile.

La composizione della Sezione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto.

Il capo della sezione suddetta ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del Genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del presente decreto-legge e della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21.

Art. 8.

L'approvazione dei progetti dei lavori da eseguire in applicazione del presente decreto-legge ha gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori e delle espropriazioni.

Art. 9.

Per gli adempimenti previsti dal presente decreto-legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici è autorizzata la spesa di lire 9.850 milioni, di cui 500 milioni per interventi di pronto soccorso e lire 9.350 milioni per gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1.

Art. 10.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente e con carattere di urgenza fino alla concorrenza dell'importo di lire 5 miliardi a valere sulla dotazione ad essa attribuita ai sensi dell'art. 23 della legge 25 giugno 1965, n. 717, alle opere attinenti alla rete idrica e fognante nonchè ad altri interventi di propria competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione vigente.

Art. 11.

Ai fini del coordinamento dell'attività degli organi dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione del presente decreto-legge, nonchè di quelli della Regione siciliana in attuazione della legge regionale 29 luglio 1966, n. 21 e delle successive emanande disposizioni a cura della Regione stessa, è istituito un apposito comitato consultivo, presieduto da un Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, designato dal Ministro, e composto, per l'Amministrazione dello Stato, dal direttore generale dei Servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici, per l'Amministrazione regionale dall'Assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato e da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 12.

Nel comune di Agrigento il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 19 luglio al 19 ottobre 1966, è sospeso sino al 19 ottobre 1966 nei confronti delle persone le quali, a causa del movimento franoso che il 19 luglio 1966 ha colpito il territorio dello stesso Comune, sono state costrette ad abbandonare lo stabile in cui avevano l'abitazione o l'ufficio, o in cui svolgevano l'attività inerente ai loro affari ed interessi.

L'abbandono dello stabile nelle condizioni previste dal primo comma deve essere provato mediante attestazione rilasciata dal prefetto in esenzione dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro onere.

Art. 13.

E' del pari sospeso, sino al 19 ottobre 1966, il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 19 luglio 1966, scadenti tra il 19 luglio 1966 e il 19 ottobre 1966 e pagabili dai debitori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12.

Art. 14.

Al comune di Agrigento, in relazione alle spese straordinarie assunte, è concesso da parte dello Stato un contributo di lire 150 milioni.

Art. 15.

L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'anno 1966 di L. 9250 milioni.

All'onere di lire 10 miliardi derivanti dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1966, si provvede per lire 9250 milioni con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma precedente e per lire 250 milioni e lire 500 milioni rispettivamente con riduzione dai capitoli 2192 e 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966

SARAGAT

MORO — PASTORE — MANCINI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 79. — VILLA

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.